

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE GARE E AREA AFFARI ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI



COMUNEDIBOLOGNA
SETTORE GARE
E
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA

Capitolato speciale d'appalto relativo a:

**SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DA EFFETTUARSI NEI CONFRONTI DI
FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA'.
PERIODO NOVEMBRE 2011 - OTTOBBRE 2014**

NUMERO GARA: 3067731
codice CIG – 3033770A31

INDICE

PARTE A. - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

Art. A. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. A. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	pag. 3
Art. A. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO	pag. 3
Art. A. 4 - ONERI A CARICO	pag. 4
Art. A. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 4
Art. A. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO	pag. 4
Art. A. 7- REVISIONE PREZZI	pag. 5
Art. A. 8 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, DIVIETO DI SUBAPPALTO	pag. 5
Art. A. 9 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 6
Art. A. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 6
Art. A. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	pag. 7
Art. A. 12 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	pag. 9
Art. A. 13 - SCIOPERI / EVENTI STRAORDINARI	pag. 10
Art. A. 14 - FORO COMPETENTE	pag. 10
Art. A. 15 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	pag. 10

PARTE B. - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. B. 1 - OBIETTIVI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI	pag. 11
Art. B. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO / PRESTAZIONI RICHIESTE	pag. 11
Art. B. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO	pag. 12
Art. B. 4 – OBBLIGHI E ATTIVITA' DELL'APPALTANTE	pag. 13
Art. B. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 13
Art. B. 6 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	pag. 13
Art. B. 7 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, SEDE E REFERENTE DELL'APPALTATORE	pag. 14
Art. B. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI	pag. 15

PARTE A. - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

ART. A. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA a sostegno di:**

- **Nuclei familiari** che presentino gravi carenze educative e di cura a causa di significative deprivazioni socio-culturali, relazioni affettive ed educative incongrue con i bisogni dei minori, incapacità organizzative e di conduzione del menage domestico, infermità o inabilità anche temporanea di uno o più componenti adulti e/o minori.
- **Minori** appartenenti a nuclei familiari con significative carenze educative e che necessitino di un intervento mirato nell'ambito del sostegno scolastico e dell'accompagnamento verso l'integrazione con i pari e l'inserimento in ambiti extrascolastici.

Art. A. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità dal **1 novembre 2011** fino al **31 ottobre 2014**.

Visto l'art. 11, comma 12, del D.Lgs.163/2006, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'Impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Impresa aggiudicataria, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. A. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto del contratto è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità all'art. 11 del disciplinare di gara, calcolato moltiplicando la quantificazione delle prestazioni richieste in ore indicate all'art. B.1 -Fabbisogno presunto- del presente capitolato, per i rispettivi costi orari aggiudicati.

In relazione ad eventuali cambiamenti delle esigenze dell'Amministrazione Comunale che potrebbero comportare modifiche nell'erogazione del servizio, nel corso della durata contrattuale i corrispettivi che saranno effettivamente liquidati potranno complessivamente variare nei limiti dell'incremento o del decremento del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 120 del R.D. n. 827/1924.

La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire il servizio alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione entro i predetti limiti.

Art. A. 4 - ONERI A CARICO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria e spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

Art. A. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà sottoscritto dal Settore Gare, al quale è stata demandata la responsabilità della procedura di individuazione del contraente.

La gestione del contratto sarà seguita dall'Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana.

La committenza e il controllo del servizio sarà effettuata dai Quartieri.

Art. A. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, essere intestate e inviate a:

Comune di Bologna - Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana – P.zza Maggiore 6 - 40124 Bologna - P.IVA n.01232710374 - che tramite i Quartieri provvederà al controllo ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa.

Ogni fattura dovrà avere in allegato per ogni Quartiere le specifiche delle prestazioni effettuate riferite a ciascun intervento, preventivamente vistate dal responsabile del Quartiere di competenza.

Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di conto corrente postale o bancario sul quale dovranno essere accreditate le somme.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara **C.I.G.: 3033770A31**.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati all'Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città metropolitana – P.zza Maggiore 6 – 40124 Bologna, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

BILANCIO	IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO (iva compr.)	Atto del Commissario
2011	311001274	U46800-100	30.584,80	P.G.N. 104014/2011 Prog.n. 220/2011
2011	311001275	U46800-120	28.043,98	P.G.N. 104014/2011 Prog.n. 220/2011
2012	312000209	U46800-100	351.772,67	P.G.N. 104014/2011 Prog.n. 220/2011
2013	313000089	U46800-100	351.772,67	P.G.N. 104014/2011 Prog.n. 220/2011
2014	Codice intervento n. 01100203 - verrà iscritto al Bilancio Pluriennale 2012/2014		293.143,88	P.G.N. 104014/2011 Prog.n. 220/2011

In caso di R.T.I. la fattura dovrà essere emessa dall'Impresa capogruppo.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 90 gg. dal ricevimento delle fatture.

Eventuali interessi di mora sono fissati ai sensi dell'art. 1284 c.c. per il tasso legale oppure in base al tasso ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente se inferiore.

Onde poter provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS e dei premi accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

Art. A. 7 - REVISIONE PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per almeno il primo anno di durata del contratto.

Successivamente, su istanza motivata delle parti, e dopo apposita istruttoria, si potrà procedere, con cadenza annuale, ad un aggiornamento, in aumento o in diminuzione del corrispettivo, da concordare in contraddittorio tra le parti medesime.

Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D.Lgs. n.163/2006, saranno operate con una istruttoria condotta dal Direttore dell'Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso decreto.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi similari, oltre che indice FOI (famiglie operai - impiegati).

Art. A. 8 -CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 51 (vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario) e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 (vicende soggettive dell'esecutore del contratto) o subappaltare il servizio sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente risarcimento dei danni subiti.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

Art. A. 9 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere **espressamente** le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo Art. A.13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. A.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di ogni Quartiere comunica all'Aggiudicataria i dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche - dati comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g.n.254 del 23 novembre 1998.

Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di ogni Quartiere conferirà all'Aggiudicataria i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente Locale correlate all'ambito dei servizi sociali;
- i dati comunicati all'Aggiudicataria sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati dal Quartiere all'Aggiudicataria o da questa direttamente acquisiti per conto del Quartiere non potranno essere riprodotti ad uso dell'Aggiudicataria stessa né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Quartiere stesso contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

L'Aggiudicataria si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa eventualmente adottato (se a ciò tenuta ai sensi di legge), in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es: comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso d'incidenti o infortuni, ecc).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all'Aggiudicataria, questa si impegna a:

- soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt.13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs.196 /2003;
- trasferire tempestivamente al Quartiere, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca - dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.

L'Aggiudicataria si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Art. A.11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ'

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia (senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale, anche qualora la stessa fosse costretta ad adottare misure limitative della circolazione del traffico veicolare, nell'ambito dei programmi sulla qualità dell'aria), e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'igiene ed alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n.81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

In relazione all'utilizzo della sede comunale di via Murri n.37 (vedi art.B.7 del presente capitolato) ed in considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., visto l'analisi svolta che non ha rilevato la presenza di contatti rischiosi pericolosi, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni, compreso lo smarrimento, che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

L'Aggiudicataria in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Aggiudicataria stessa.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione Comunale, senza che l'Aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (beneficiari), con capitali non inferiori ad euro 75.000,00 in caso di morte e di euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente .

B) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 4.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità civile personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Associazione (Cooperativa/ Impresa si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni loro consegnati dall'Ente appaltante, anche per fatto dei beneficiari;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- danni a cose in consegna e/o custodia dell'appaltatore;

C) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

D) Polizza/e RCA obbligatorie relative ai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli utilizzati dall'Aggiudicataria e dai propri Operatori per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 6.000.000 per sinistro e per persona ed almeno 10 milioni "unico" se trattasi di van o furgoni per trasporto di numerose persone.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'Aggiudicataria - che invierà copia delle polizze al

“Settore Gare” (prima della firma del contratto) - non esonerano l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per il servizio in oggetto sono assicurati a cura dello stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'Aggiudicataria per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Art. A.12 – INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta (anche per telefax o altro mezzo certificato, mezzo al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- ❖ la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso comportante un grave pregiudizio per il minore e lo esponga in posizione di rischio: euro 1.500,00;
- ❖ la violazione degli orari e dell'organizzazione del servizio concordati con il Quartiere: euro 500,00;
- ❖ l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite o utilizzo di personale non in possesso del titolo professionale per lo svolgimento degli interventi di tipo A : euro 1.000,00;
- ❖ il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali: euro 500,00;
- ❖ la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione: euro 500,00;

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Così come disposto dall'art. 57 del Regolamento Comunale dei Contratti, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente dall'Aggiudicataria, l'Amministrazione comunale si riserva inoltre di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

In caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione prestata.

L'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) applicazione di n. 4 penali in un trimestre per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali;
- b) ripetute inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- d) mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- f) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- g) sospensione, rallentamento ingiustificato, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
- h) mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- i) impiego di personale non qualificato e/o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- j) grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- k) cessione del contratto a terzi e mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto, reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- l) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicataria.

Alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

Il contratto è risolto, ai sensi dell' art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

Art. A. 13 – SCIOPERI / EVENTI STRAORDINARI

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva ai Servizi Sociali Territoriali di ogni Quartiere, nonché ad **assicurare servizi essenziali** secondo modalità concordate con gli stessi.

Anche in occasione di eventi eccezionali che possono interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, la ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente i Servizi Sociali Territoriali di ogni Quartiere

Art. A. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. A. 15 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel disciplinare di gara, nel presente capitolato speciale d'appalto, nel bando di cui alla presente gara, si applicano le norme del vigente Regolamento Comunale dei Contratti del Comune di Bologna, del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

PARTE B. - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. B. 1 - OBIETTIVI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI

Obiettivi degli interventi sono:

- prevenire il deterioramento delle relazioni familiari e la trascuratezza nei confronti dei minori presenti al fine di evitare l'allontanamento dei bambini dal loro nucleo familiare
- promuovere praticabili e sostenibili percorsi di sviluppo delle capacità e delle relazioni sia della famiglia che del minore;
- sostenere la famiglia nelle situazioni di difficoltà temporanea e nella carenza della gestione del nucleo.

Art. B. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO / PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Aggiudicataria assume l'onere dell'intero coordinamento del servizio e della realizzazione dei progetti commissionati dal Servizio Sociale Territoriale e si impegna ad erogare le seguenti prestazioni che possono essere di **tipo A – alta intensità - e di tipo B – accudimento** - :

- A – osservazione e monitoraggio della relazione tra il bambino e la sua famiglia (madre, padre, nonni....) e delle capacità genitoriali.
- A – osservare e monitorare l'andamento del nucleo familiare con particolare riferimento al benessere del/i minore/i.
- A – ricercare le risorse extrascolastiche presenti sul territorio adeguate alle caratteristiche del/i minore/i.
- A – “accompagnare” il/i minore/i verso l'inserimento in attività del territorio, sostenendo la socializzazione e attivando percorsi di autonomia.
- A – sostenere il/i minore/i nello sviluppo di un rapporto positivo con la scuola e sostenerlo/i nello svolgimento dei compiti.
- A – stimolare ed assistere la famiglia nei rapporti con la scuola e nelle verifiche dell'andamento scolastico.
- A – intervenire in modo mirato al fine di migliorare le relazioni familiari.
- A – stimolare il/i minore/i nell'utilizzo di adeguate modalità di comunicazione dei bisogni, riducendo le difficoltà comportamentali.
- A – favorire il reinserimento a domicilio e nel territorio di minori/nuclei in uscita da Strutture di Accoglienza Residenziali.
- A – incontri protetti e incontri vigilati.
- A/B – promuovere relazioni tra la famiglia ed il proprio ambiente di vita (buon vicinato).
- A/B – orientare i genitori nell'utilizzo dei Servizi e delle risorse del territorio.
- A/B – documentare l'attività svolta, la metodologia ed i percorsi attivati per il raggiungimento degli obiettivi concordati con il Servizio Sociale Territoriale (diario settimanale, relazioni periodiche).
- A/B – collaborare strettamente con gli operatori del Servizio Sociale Territoriale partecipando alle verifiche stabilite dal progetto, nonché alle eventuali équipe multidisciplinari ed informando gli operatori di ogni problematica o situazione particolare che dovesse emergere nel corso dell'intervento.
- B – stimolare e/o assistere il/i minore/i e la sua famiglia nella cura e dell'igiene della persona, degli ambienti di vita, nell'organizzazione familiare, in un percorso di progressiva autonomizzazione.
- B – stimolare e/o assistere la famiglia nella gestione del budget familiare

Nell'ambito dell'attività progettuale e di verifica prevista per ciascun intervento, potranno essere richieste ulteriori prestazioni concordate tra le parti.

L'insieme delle attività dovrà comunque rivestire una funzione educativa e di apprendimento sociale. **Tale funzione richiede una presa in carico stabile nel tempo ed una continuità nel percorso.**

L'Autorità Giudiziaria può dare mandato al Servizio Sociale Territoriale di valutare la situazione di pregiudizio/danno in capo ai minori per i quali emette i decreti. Tali situazioni di pregiudizio si sviluppano prevalentemente nelle famiglie d'origine, oggi appartenenti a tutti i ceti sociali, caratterizzate da gravi carenze educative, da grave deprivazione socio-relazionale, da grave conflittualità quale sintomo non della crisi coniugale ma di una patologia relazionale, da patologia individuale, da maltrattamento fisico, psicologico (anche da violenza assistita) e da abuso. Tale intervento è comprensivo anche della valutazione dell'adeguatezza genitoriale.

In questo ambito particolare importanza rivestono gli incontri protetti e gli incontri vigilati.

Nel caso di **incontri protetti** gli obiettivi dell'intervento sono:

- Garantire la protezione del bambino nella relazione disfunzionale col genitore/familiare
- Osservare/valutare/intervenire sulle dinamiche relazionali in atto
- Favorire il cambiamento
- Valutare l'esito degli interventi e la loro ricaduta sull'esercizio della funzione genitoriale, nonché sugli aspetti riguardanti il disagio del bambino.

Tale Valutazione, finalizzata a supportare l'attività del Servizio Sociale Territoriale, dovrà pervenire in forma scritta, debitamente firmata e potrà essere inviata all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di **incontri vigilati** gli obiettivi dell'intervento sono:

- osservare le dinamiche relazionali tra il bambino e il genitore/familiare
- favorire la comunicazione
- promuovere l'acquisizione di competenze e responsabilità educative
- facilitare il cambiamento
- contenere gli aspetti disfunzionali/distruttivi della relazione tra il bambino e il genitore/familiare o tra i genitori/familiari in presenza del bambino.

Art. B. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO

Sulla base dell'importo finanziato e dell'assistenza educativa che attualmente è rivolta a n. 73 nuclei famigliari e minori, si prevede per il periodo di durata contrattuale un fabbisogno presunto di ore così ripartite:

- **n. 37.825 ore di tipo A – Alta intensità**
- **n. 10.050 ore di tipo B –Accudimento**

Le quantificazioni sopra indicate potranno subire variazioni, in rapporto a nuove esigenze del servizio o a modifiche della situazione esistente anche dovuta ai diversi orientamenti dell'Autorità Giudiziaria.

Ogni modifica, in più o in meno rispetto al fabbisogno presunto sopra indicato, dovrà essere accettata dall'Aggiudicataria, senza alcuna variazione dei costi orari pattuiti.

Per i livelli d'inquadramento di inquadramento delle figure professionali che svolgeranno le prestazioni di tipo A e di tipo B si fa riferimento al CCNL per lavoratrici/lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo o a contratto equivalente.

ART. B. 4 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DELL'APPALTANTE

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite i Servizi Sociali Territoriali di Quartiere, le funzioni di programmazione e controllo.

In particolare svolge:

- l'analisi e valutazione dello stato di bisogno;
- la presa in carico della persona ed, eventualmente, del suo nucleo;
- la definizione e l'avvio dei Piani di Intervento (P.I.) di assistenza domiciliare educativa;
- il controllo, la verifica e l'aggiornamento periodico dei Piani di Intervento (P.I.);
- il controllo sull'osservanza degli obblighi a carico dell'Affidataria;
- il controllo sul livello qualitativo delle prestazioni;

I Servizi Sociali Territoriali di Quartiere informano tempestivamente l'Affidatario consentendone una rapida presa in carico e predispongono i Piani di Intervento (P.I.) comprendenti:

1. gli obiettivi da raggiungere;
2. le prestazioni da fornire agli Utenti;
3. il numero delle ore settimanali di assistenza e la loro distribuzione giornaliera;
4. la definizione dei tempi di verifica.

ART. B. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale Territoriale segnala al referente del gestore del servizio il caso ed il relativo piano di intervento da attivare.

Successivamente, eventuali modifiche, sostituzioni vanno preventivamente concordate con il responsabile del caso del Quartiere che ne verificherà la fattibilità.

Gli addetti si riferiranno all'Aggiudicataria per tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Eventuali assenze degli operatori, che comportano l'impossibilità di effettuare il servizio, possono prevedere in accordo con il Servizio Sociale Territoriale alcune alternative:

- la sostituzione dell'operatore e la conseguente garanzia di svolgimento dell'attività;
- le ore non rese verranno recuperate in accordo con il Servizio Sociale Territoriale.

ART. B. 6 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicataria dovrà impiegare personale in possesso di adeguata professionalità e competenza in relazione alle funzioni da svolgere e/o di specifica formazione ed esperienza documentata.

Per lo svolgimento delle **prestazioni di tipo A** di cui al precedente art. B.2, si richiedono le seguenti figure professionali:

- 1) **Educatore professionale con laurea in scienze dell'educazione o scienze della formazione;**
oppure
- 2) **Educatore con laurea diversa da quelle su riferite ma attinenti**, come ad esempio quelle riportate nella tabella della Delibera di Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 647/2005

In particolare, per gli educatori impiegati negli incontri protetti e vigilati, si richiede almeno due anni di esperienza con utenza analoga e comprovata esperienza in materia risultante dal curriculum professionale.

Per lo svolgimento delle **prestazioni di tipo B** di cui al precedente art. B.2, si richiede personale specializzato nei servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.

Le caratteristiche possedute dagli operatori dovranno essere indicate e presentate nell'ambito dell'offerta di gara.

Ogni variazione/sostituzione degli operatori assegnati nei servizi dovrà essere tempestivamente segnalata al Quartiere di competenza.

In un'ottica di formazione permanente l'Affidataria dovrà prevedere uno specifico percorso di formazione ed aggiornamento per gli Educatori e gli ADB/OSS tale da arricchire e mantenere sempre aggiornate le loro competenze e capacità.

Relativamente agli incontri protetti e vigilati si richiede uno specifico percorso di Formazione e Supervisione con aggiornamento a cadenza annuale.

L'aggiudicataria si impegna a contenere quanto più possibile il turn-over degli operatori assicurando la necessaria continuità dei singoli operatori rispetto agli utenti dei servizi, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi requisiti e alla formazione specifica del personale neo-inserito. Nel caso di necessità di sostituzione di un operatore temporaneamente o per lunghi periodi l'aggiudicataria garantisce a proprio totale carico un periodo di compresenza.

Si impegna inoltre alla sostituzione del personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste, a seguito di apposita istruttoria da parte del Quartiere.

Art. B. 7 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, SEDE E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Nell'ambito della gestione del servizio sono previste in carico alla struttura organizzativa dell'Impresa Aggiudicataria **il coordinamento, la verifica, il controllo, il raccordo con i Quartieri e le funzioni di informazione e comunicazione.**

Per garantire il corretto sviluppo della gestione del servizio, l'Aggiudicataria indicherà la propria sede operativa, il nominativo e il recapito (reperibilità ore ufficio) di un responsabile da essa incaricato al quale fare riferimento in caso di necessità, nonché il nominativo del Coordinatore del servizio.

Gli incontri protetti dovranno svolgersi in sedi idonee (facilmente raggiungibili, sul territorio cittadino, attrezzate a misura di bambino, con specchio unidirezionale ed impianto di video- registrazione, presenza di personale con profilo generico che garantisca la sicurezza degli operatori).

A tal fine, il Comune di Bologna metterà a disposizione dall'Aggiudicataria la propria sede di Via Murri n.37, già precedentemente utilizzata per questa attività e rispondente ai requisiti sopra descritti, **previa sottoscrizione di apposito contratto di comodato per la gestione della struttura.**

Per specifici casi, in accordo con il Servizio Sociale Territoriale, potranno essere individuate sedi alternative.

Art. B. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

La titolarità dei servizi di assistenza educativa minori compete all'Amministrazione Comunale che si riserva di compiere sistematiche verifiche circa la rispondenza, la qualità e la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicataria si impegna a prestare efficaci sistemi di controllo interno, relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari dei propri operatori impegnati negli interventi attivati.

Al fine di una puntuale verifica dell'efficacia e della qualità delle attività e degli interventi posti in essere l'aggiudicataria prevede:

1. la predisposizione di una specifica scheda di rilevazione concordata con i competenti uffici del Comune di Bologna e verifica degli interventi educativi utile per il monitoraggio degli interventi stessi e la cui compilazione è affidata al singolo operatore;
2. specifiche attività di report: per il monitoraggio e la valutazione dei servizi verranno predisposte dall'affidataria relazioni inerenti all'andamento del servizio svolto, utili a verificare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi iniziali e a ridefinire in itinere le modalità di realizzazione del progetto;
3. una relazione periodica annuale di analisi e valutazione sull'intero servizio prestato.